



# COMUNE DI PISCINA

*Città Metropolitana di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.2**

**OGGETTO: ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2017 - APPROVAZIONE**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **20:00** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
<b>CERESOLE Enrico</b>	SINDACO	Si
<b>BASSO Edda</b>	VICE SINDACO	Si
<b>CARITA' Daniele Giuseppe</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>MARTELLO Mirko</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>MOLINERO Massimo</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>GHIANO Enrico</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>CASTAGNO Davide</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>BASTA Carmelina</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>RAFFAELE Michele</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>DOVIO Roberto</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>AGODINO Paola</b>	CONSIGLIERE	Si
<b>VIOTTO Massimiliano</b>	CONSIGLIERE	Giust.
<b>CARTA Gemma</b>	CONSIGLIERE	Giust.
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **dr.ssa Roberta RAMOINO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CERESOLE Enrico** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Che il regolamento sull'applicazione dell'Imposta Unica Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 5 settembre 2014.

Richiamato l'art. 1, comma 26 della Legge 208/2015 che testualmente recita:

*“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

visti altresì, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013:

*669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.*

*671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*

*681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.*

Rilevato che per l'anno 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 marzo p.v. con Decreto del Ministero dell'Interno.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Rilevato che la base imponibile per il Tributo Tasi è definita all'art. 21 del regolamento sull'Imposta Unica Comunale.

Ricordato che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili intesi quali servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti, destinando il gettito sopra indicato al finanziamento di quota parte dei servizi individuati nel sopraccitato Regolamento Comunale così di seguito descritti:

**Descrizione del servizio Costo del servizio**

1. Manutenzione strade (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)
2. Illuminazione pubblica
3. Manutenzione del verde pubblico
4. Servizio di protezione civile
5. Servizio di polizia locale (quota parte)

Richiamata la deliberazione C.C. N. 27 del 27/04/2016, esecutiva, con la quale erano state determinate le aliquote TASI per l'anno 2016.

Ritenuto di confermare per l'anno 2017 le aliquote della TASI deliberate nel precedente esercizio 2016;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

presenti: 10

voti favorevoli:10

**DELIBERA**

1. Di confermare, sulla base delle valutazioni svolte in premessa, per l'anno 2017, le aliquote della Tassa sui Servizi (TASI) vigenti nell'anno 2016, e precisamente:

<b>CATEGORIA</b>	<b>ALIQUOTA per mille</b>
Abitazioni principale cat. A1 – A8 –A9 e relative pertinenze	1 (uno)
Abitazioni principali e relative pertinenze (restanti tipologie)	0 (zero)
Abitazioni principali e relative pertinenze per locatari/detentori non possessori abitaz,princ.	0 (zero)
Altri fabbricati	1 (uno)
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 (uno)
Aree edificabili	1 (uno)

2. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

3. Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2017.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, al fine di consentirne la sua applicazione.

Visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa in forma palese, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal

Presidente:

presenti: 10

voti favorevoli:10

**DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
CERESOLE Enrico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
dr.ssa Roberta RAMOINO